



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 400/C/

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Istruzioni operative volte all'adozione dei documenti di soggiorno da rilasciare ai cittadini britannici ed ai loro familiari, beneficiari dei diritti riconosciuti dall'Accordo di recesso.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE  
DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

e, per conoscenza

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ROMA

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO ROMA

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI  
E TERRITORIALI ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI  
E L'IMMIGRAZIONE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALL'UFFICIO PER AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE  
DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE  
PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE  
DELLA POLIZIA DI STATO SEDE

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come noto, il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

La parte seconda di tale accordo, intitolata “*diritti dei cittadini*”, riguarda la tutela dei diritti acquisiti dai cittadini del Regno Unito già residenti nell'Unione Europea e, quindi, anche sul territorio nazionale o che intendano risiedervi entro la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), riconoscendo loro uno *status* particolare che li differenzia dai loro connazionali che intenderanno trasferirsi in Italia o nell'Unione Europea dopo la suddetta scadenza.

Ai fini del riconoscimento del menzionato *status*, ai Paesi membri è stato consentito di adottare le misure più idonee per riconoscere i diritti acquisiti dai cittadini del Regno Unito (e dai loro familiari), scegliendo tra le due modalità previste dall'art. 18, paragrafo 1 o dall'art. 18, paragrafo 4, dell'Accordo di recesso, che riguardano, rispettivamente, un procedimento costitutivo, finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno ovvero un procedimento dichiarativo che registra solo l'avvenuta residenza entro i termini previsti dall'Accordo.

Il Governo italiano ha optato per il procedimento c.d. “dichiarativo” previsto dall'art. 18, paragrafo 4, al fine di assicurare la regolarità del soggiorno attraverso l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini del Regno Unito presso il Comune di residenza, con conseguente rilascio dell'*attestato d'iscrizione*, in formato cartaceo, recante il riferimento all'Accordo di recesso, da parte delle medesime Amministrazioni comunali.

Successivamente è intervenuta la *Decisione di esecuzione C (2020) 1114 final del 21 febbraio 2020*, in virtù della quale l'Italia, come anche gli altri Stati membri, hanno ricevuto l'ulteriore indicazione di rilasciare ai cittadini del Regno Unito (e ai loro familiari), beneficiari dei sopracitati diritti acquisiti, qualora ne facciano richiesta, un documento di soggiorno in formato elettronico secondo il modello previsto dal Regolamento (CE) n. 1030/2002 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954.<sup>1</sup>

In armonia con il processo c.d. “dichiarativo” scelto dall'Italia, il rilascio del documento di soggiorno nel formato elettronico dovrà consentire ai beneficiari di interagire direttamente con l'ente titolare del relativo procedimento, individuato nelle Questure della Repubblica, che provvederanno al rilascio di un *documento di soggiorno* provvisto delle caratteristiche tecniche e di sicurezza contemplate dai richiamati atti unionali.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

L'adeguamento al formato elettronico costituisce anche il fulcro del Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, al Capo IV, articoli 7 e ss. Tale Regolamento si applica dal 2 agosto 2021 (articolo 16 Regolamento (UE) 2019/1157).



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare, le Questure provvederanno al rilascio ai cittadini britannici di una *carta di soggiorno* ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che, nel certificare la regolarità sul territorio nazionale, assicurerà la fruizione dei diritti già maturati ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in conformità allo *status* di beneficiario ai sensi dell'Accordo di recesso.

La *carta di soggiorno* - la cui richiesta costituisce comunque una facoltà - sarà rilasciata ai cittadini britannici per il semplice fatto di soddisfare le condizioni previste dall'Accordo di recesso, dimostrando la legale permanenza sul territorio nazionale.

Nel sistema dichiarativo scelto dall'Italia, infatti, i cittadini del Regno Unito diventano automaticamente beneficiari dell'Accordo di recesso se hanno esercitato i diritti di libera circolazione dell'Unione europea nello Stato italiano, alla data del 31 dicembre 2020.

Ciò posto, l'*attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune entro il 31 dicembre 2020*, rappresenta sicuramente la prova principale, sia pur non esclusiva, da presentare agli Uffici Immigrazione delle Questure all'atto della richiesta del predetto documento di soggiorno.

A corredo dell'istanza l'interessato potrà, altresì, esibire copia di un'attestazione anagrafica rilasciata dal Comune competente dopo il 31 dicembre 2020, qualora la *richiesta* di iscrizione anagrafica sia avvenuta entro quella data.

Potrà essere ritenuta valida, con i medesimi effetti, anche un'attestazione di iscrizione anagrafica effettuata prima del 1° febbraio 2020, data dell'entrata in vigore dell'Accordo di recesso.

Parimenti, è consentito al cittadino britannico di autocertificare la propria iscrizione al 31 dicembre 2020, con relativo onere di verifica da parte di codeste Questure, d'intesa con i Comuni competenti.

Tuttavia, i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 ma che dimostrino, in qualsiasi momento, tramite idonea documentazione la legale permanenza sul territorio nazionale alla medesima data potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla competente Questura, potendo comprovare il loro status con altri mezzi (es. un contratto di lavoro o un certificato d'iscrizione a corso di studi ecc.).

Gli effetti dell'Accordo di recesso si estendono anche ai familiari extracomunitari del cittadino britannico beneficiario dell'Accordo di recesso, che lo accompagnino o lo raggiungano, anche dopo la data del 31 dicembre 2020. Si ritiene, sul punto, che tale disposizione di favore possa essere estesa ai familiari britannici (del cittadino del Regno Unito), che non abbiano acquisito autonomamente i relativi diritti.

In tali ipotesi, al momento della richiesta del titolo di soggiorno presso la Questura competente, il familiare dovrà dare dimostrazione che il cittadino britannico



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

beneficia dell'Accordo di recesso, potendo avvalersi, per lo scopo, dell'esibizione di copia del documento di soggiorno in formato elettronico già rilasciato al cittadino del Regno Unito, ovvero di copia dell'attestazione anagrafica dello stesso<sup>2</sup>.

In tale ambito, si ritiene necessario precisare che, anche per i familiari, la mancata richiesta di documento di soggiorno non influisce sullo stato di beneficiario dell'Accordo di recesso se risulteranno soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo testo convenzionale.

La categoria di "familiari" fatta propria dall'Accordo di recesso è codificata nell'articolo 9 dell'Accordo medesimo, che, al paragrafo 1, lett. a), punti i) e ii), fa propria la definizione dell'articolo 2, punto 2<sup>3</sup> e dell'articolo 3, paragrafo 2<sup>4</sup>, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

A partire dalla data del 1° gennaio 2021, quindi, ai suindicati cittadini britannici ed ai loro familiari britannici o stranieri, l'Italia rilascerà, su richiesta, un documento elettronico di soggiorno recante la dicitura "CARTA DI SOGGIORNO".

Il nuovo documento recherà le diciture "Articolo 50 TUE" e "ART. 18.4 ACCORDO DI RECESSO UE-UK" ("ART. 18.4 ACCORDO DI RECESSO UE-UK-familiare") e sarà valido cinque anni<sup>5</sup>.

Nel caso di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per cinque anni è riconosciuto il *diritto di soggiorno permanente*, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 30/2007, e agli aventi diritto potrà essere rilasciata la carta di soggiorno permanente, valida per dieci anni.

Come stabilito nell'Accordo di recesso, ai fini del diritto al soggiorno permanente per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, sono computati i periodi di soggiorno legale che precedono o seguono il 31 dicembre 2020 e il diritto al soggiorno permanente si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a cinque anni consecutivi.

<sup>2</sup> La qualità di "familiare" dovrà essere comprovata attraverso l'esibizione di un documento rilasciato dall'Autorità competente del Paese di origine o di provenienza.

<sup>3</sup> Ai fini dell'applicazione della direttiva "si intende per "familiare": a) il coniuge; b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)".

<sup>4</sup> La direttiva prevede, altresì, che lo Stato agevoli l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: "a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata".

<sup>5</sup> Le diciture sono inserite, rispettivamente, nei campi 10 "Tipo di permesso" e 12 "Annotazioni" di cui all'Allegato del Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In definitiva, il rilascio di un documento di soggiorno ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, come sopra descritto, consentirà l'applicazione delle disposizioni contemplate nel medesimo testo di legge, salvo quelle di maggior favore eventualmente contenute nell'Accordo di recesso<sup>6</sup>.

### **Lavoratori frontalieri**

L'Accordo di recesso e la richiamata decisione di esecuzione della Commissione n. 1114 del 21 febbraio 2020 prevedono il riconoscimento dei relativi diritti anche ai *lavoratori frontalieri* e, sempre a richiesta, il rilascio di un documento elettronico<sup>7</sup>, provvisto delle medesime caratteristiche tecniche e di sicurezza di cui al Regolamento (CE) n. 1030/2002 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954.

Tale documento sarà costituito da una carta di soggiorno elettronica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e recherà la specifica dicitura "Articolo 50 TUE – Frontier worker" unitamente alla dicitura "ART. 18.4 ACCORDO DI RECESSO UE-UK" ("ART. 18.4 ACCORDO DI RECESSO UE-UK-familiare"), con validità di cinque anni.

Per quest'ultima categoria, si fa comunque riserva di fornire successive istruzioni, in quanto sono ancora in corso le interlocuzioni tra questo Ministero dell'Interno e il competente Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto e della documentazione da acquisire in sede istruttoria.

### **Oneri finanziari**

Per quanto riguarda gli oneri finanziari a carico dei soggetti richiedenti, ai fini del rilascio del titolo elettronico a cura di codeste Questure, si precisa che essi saranno limitati *esclusivamente* al costo di produzione del documento e saranno commisurati all'attuale importo di € 30,46 (€ 24,56 al netto dell'IVA), come stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Il riferimento alla particolare disciplina del d.lgs. n.30/2007 rende applicabili tutti gli istituti già disciplinati a livello nazionale in attuazione della direttiva 2004/38/CE, anche ai familiari del cittadino del Regno Unito, come la conservazione e il mantenimento del diritto al soggiorno, il diritto al soggiorno permanente, il diritto d'uscita e d'ingresso e l'allontanamento dal territorio nazionale salvo quelli espressamente disciplinati dal testo convenzionale, come, ad esempio, la perdita del diritto al soggiorno permanente per assenze superiori a cinque anni consecutivi (articolo 13, paragrafo 3 e 20 dell'Accordo di recesso, artt. 14 e Capo VI della Direttiva 2004/38/CE, artt. 13, 20 e 21 del d.lgs. n. 30/2007).

<sup>7</sup> Cfr. con gli articoli 9, comma 1 lett. b) e 26 dell'Accordo di recesso.

<sup>8</sup> I beneficiari dell'Accordo di recesso per il versamento dell'importo (30,46 euro) utilizzeranno un *bollettino* in bianco ove indicheranno il numero del conto corrente intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (67422402) e riporteranno la dicitura: MEF DIP.TO DEL TESORO VERS:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tale soluzione, in merito al pagamento degli oneri, conferma l'impianto già vigente nel d.lgs. n. 30/2007, che prevede la *gratuità* del titolo, ma fa salvo il rimborso del costo di produzione, imprescindibile per il ristoro degli oneri amministrativi e tecnici afferenti al documento *fisico*.<sup>9</sup>

Le tipologie sopra descritte non sono dunque subordinate al pagamento di ulteriori oneri.

### **Processo operativo**

Per le tipologie di soggiorno anzidette, i cittadini britannici e i loro familiari interessati dovranno presentarsi presso gli Uffici Immigrazione delle competenti Questure, ove saranno acquisiti gli elementi biometrici e verrà rilasciata la ricevuta che attesta l'avvenuto inoltro dell'istanza.

Per facilitare e semplificare gli adempimenti connessi al rilascio del documento digitale, codeste Questure vorranno pubblicare sul rispettivo sito istituzionale il canale telematico dedicato, già individuato da questa Direzione Centrale attraverso l'attivazione di apposite caselle P.E.C., che consentiranno agli interessati di fissare anche l'appuntamento.

Si evidenzia che a seguito del perfezionamento dell'*iter* di approvazione del nuovo Decreto interministeriale, recante le regole di sicurezza del "modello uniforme" del nuovo permesso di soggiorno, sarà possibile l'adeguamento del formato elettronico alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1954.

Il rilascio dei titoli avverrà previa acquisizione degli *identificatori biometrici* di cui al Regolamento (CE) n. 1030/2002 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954.

\*\*\*\*\*

Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, sensibilizzandolo, in particolare, all'adozione di ogni ulteriore misura per facilitare e semplificare gli adempimenti connessi al rilascio del documento digitale con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, come i disabili e alle persone anziane.

---

DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO. In relazione alla causale è stata concordata la seguente dicitura: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno -Accordo di recesso UE/ UK".

<sup>9</sup> Cfr. con il comma 6 dell'articolo 10, del d.lgs. n. 30/2007.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nell'informazione all'utenza, altresì, le SS.LL. avranno cura di incoraggiare i beneficiari dell'Accordo di recesso a richiedere il nuovo documento di soggiorno elettronico, in quanto documento idoneo a facilitare la propria mobilità.

Ad ogni buon fine, si allega il *vademecum* illustrativo<sup>10</sup>, in lingua italiana e inglese, predisposto da questo Ministero dell'Interno e le *circolari* recanti indicazioni agli Uffici di frontiera, già diramate anche a codeste Questure con note N.400/C/Idiv/21.29.14, prot. 93492 e prot. 93783 rispettivamente del 29 e 30 dicembre u.u.ss.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

f. Gabrielli

46

<sup>10</sup> Consultabile all'indirizzo <https://www.interno.gov.it/it/vademecum-i-cittadini-britannici-e-i-loro-familiari-residenti-italia>.



# Vademecum


**Per i cittadini britannici e i loro familiari residenti in Italia**

Aggiornato: 23 dicembre 2020





## RIFERIMENTI NORMATIVI



### **Accordo di recesso**

Articolo 18.4 dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea ed il Regno Unito del 1° febbraio 2020.

### **Direttiva 2004/38/CE**

Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

### **Decisione**

Articoli 1 e ss. della Decisione di esecuzione della Commissione c (2020) 1114 *final* del 21 febbraio 2020.

---

# Vademecum

## Chi sono i beneficiari?

I beneficiari dell'Accordo di recesso sono i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il **31 dicembre 2020** ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo la predetta data.

## Quale documento può essere richiesto dai cittadini britannici e dai loro familiari?

L'Accordo di Recesso prevede che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo **documento di soggiorno in formato elettronico**. Il documento indica che è stato emesso sulla base dell'Accordo di recesso e consente di esercitare i diritti riconosciuti dall'Accordo medesimo.

---

# Vademecum

## Quale è la validità del documento?

Il documento di soggiorno elettronico è valido **5 anni** (recante il titolo "carta di soggiorno") ovvero **10 anni** (recante il titolo "carta di soggiorno permanente") nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).

## A quale Ufficio bisogna rivolgersi per ricevere il documento in formato elettronico?

Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla **Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico**, sul cui sito è indicato un canale telematico dedicato che consente agli interessati di prenotare l'appuntamento per la presentazione dell'istanza.

---

# Vademecum

## Quale è la procedura da seguire per il rilascio del documento?

- I cittadini britannici **iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020**, a partire dal **1 gennaio 2021**, sono invitati a presentarsi personalmente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.
- Nel corso della procedura di rilascio del documento di soggiorno è prevista l'acquisizione dei dati biometrici.  
Il rilascio del documento di soggiorno elettronico non è contestuale alla presentazione della richiesta, poiché la personalizzazione dello stesso richiede alcuni giorni.

# Vademecum

## Quali documenti devono essere presentati?

- I **cittadini del Regno Unito** devono presentare i seguenti documenti:
  - » documento di identità in corso di validità;
  - » attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46-47 D.p.r. 445/2000;
  - » ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a "MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO" - causale: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK");
  - » n. 4 fotografie in formato tessera.

---

# Vademecum

## Quali documenti devono essere presentati?

- **I familiari del cittadino del Regno Unito** devono presentare i seguenti documenti:
  - » documento di identità in corso di validità;
  - » copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell'attestazione dell'iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020;
  - » documento dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare del cittadino britannico;
  - » ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a "MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO" - causale: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK");
  - » n. 4 fotografie in formato tessera.

---

# Vademecum

## **Possono ottenere il documento di soggiorno elettronico gli studenti britannici?**

A partire dal 1 gennaio 2021 gli studenti britannici, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti **nell'anagrafe della popolazione residente** o nel **registro della popolazione temporanea** entro il 31 dicembre 2020 possono richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico.

## **Cosa è previsto per i lavoratori frontalieri?**

Sono lavoratori frontalieri, in base all'art. 9 dell'Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività economica conformemente all'articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in uno o più Stati in cui non soggiornano.

A partire dall'1 gennaio 2021, questi lavoratori, previa esibizione di idonea documentazione in grado di dimostrare che esercitano in Italia un'attività economica conformemente all'articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE, da prima del 31 dicembre 2020, potranno richiedere alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede di lavoro un documento elettronico, di validità quinquennale, che attesta il loro *status*.

# Vademecum

## **Cosa accade nel caso di mancata iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020?**

L'attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura della provincia di residenza.

Tuttavia i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d'iscrizione a corso di studi) potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza.

## **Cosa succede se il cittadino britannico cambia residenza prima di avere ottenuto il rilascio del documento di soggiorno elettronico?**

Il cambio di residenza non impedisce al cittadino britannico di ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.

Per esercitare tale diritto, il cittadino britannico dovrà recarsi presso la Questura della provincia dove risiede al momento della richiesta.



---

## Vademecum

**Cosa accade se il cittadino britannico presenta la domanda di iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020, ma la relativa istruttoria non si è conclusa?**

Il cittadino britannico non avrà alcun problema poiché l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione dell'istanza al Comune, anche se la relativa istruttoria dovesse concludersi, con esito positivo, nel 2021.



# Vademecum

For British citizens and their families residing in Italy

23<sup>rd</sup> December 2020

 MINISTERO  
DELL'INTERNO

---

## RIFERIMENTI NORMATIVI



### **Withdrawal Agreement**

Art. 18.4 of the Withdrawal Agreement between the European Union and the United Kingdom of 1<sup>st</sup> February 2020

### **Directive 2004/38/CE**

Directive 2004/38/EC of 29<sup>th</sup> April 2004 - on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States.

### **Decision**

Art. 1 *et seq.* of the Commission Implementing Decision c (2020) 1114 final of 21<sup>st</sup> February 2020.



# Vademecum

## **Who are the beneficiaries?**

The beneficiaries of the Withdrawal Agreement are UK citizens residing in Italy by 31<sup>st</sup> December 2020 and family members accompanying or joining them, even after the afore-mentioned date.

## **What document can UK nationals and their family members request?**

The Withdrawal Agreement provides that UK nationals and their family members have the right to receive a new residence document in electronic format. The document states that it was issued based on the Withdrawal Agreement and allows you to exercise the rights recognized by the said Agreement.

---

# Vademecum

## What is the validity of the document?

The electronic residence document is valid for **5 years** (bearing the title "residence card") or **10 years** (bearing the title "permanent residence card") if the right of permanent residence is acquired (legal and uninterrupted residence in Italy for 5 years, including periods of stay before or after 31<sup>st</sup> December 2020).

## Which office should I contact to receive the document in electronic format?

The electronic residence document is issued by the Police Headquarters (Questura) of the province where the UK national resides. On the Questura website, a dedicated electronic channel allows you to book an appointment to submit your application.

# Vademecum

## What is the procedure to follow for issuing the document?

- UK nationals registered in the population register (iscritti in anagrafe) by 31st December 2020, starting from 1st January 2021, are invited to report in person to the Immigration Office of the Police Headquarters (Questura) in the province of residence to request the electronic residence document.
- Your biometric data will be taken during the procedure to issue the residence document.

The electronic residence document is not issued at the same time as submitting the request, as it takes a few days to produce it.

# Vademecum

## What documents must be submitted?

### ■ **UK nationals** must submit the following documents:

- » a valid identity document;
- » a certificate of personal registration (attestazione di iscrizione anagrafica), issued by the Municipality of residence, which proves registration by 31st December 2020 or, alternatively, self-certification of being registered with the anagrafe by 31st December 2020 and that registration has not been subsequently cancelled, pursuant to art. 46-47 D.p.r. 445/2000;

» receipt of payment of € 30,46 equal to the cost of producing the document, made by postal order on CC no. 67422402(account holder "MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO" – reason for payment: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK");

» 4 passport-sized photographs.

# Vademecum

## What documents must be submitted?

■ **Family members of the UK national** must submit the following documents:

- » a valid identity document;
- » a copy of the residence document in electronic format issued by the Police Headquarters to the U.K. national or, alternatively, a copy of the certificate of registration of the U.K. national proving the registration by 31<sup>st</sup> December 2020;
- » document issued by the competent authority of the country of origin or provenance, certifying the status of family member of the UK national;

» receipt of payment of € 30.46 equal to the production cost of the document, made by postal order on CC no. 67422402 (account holder "MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO" – reason for payment: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK");

» 4 passport-sized photographs.



# Vademecum

## **Can British students obtain the electronic residence document?**

Starting from 1<sup>st</sup> January, 2021, British students who meet the requirements of Directive 2004/38 /EC and are registered in the resident population register (iscritti in anagrafe) or in the temporary population register by 31<sup>st</sup> December, 2020 can apply, at the Police Headquarters of the province of residence, for the new electronic residence document.

## **What is foreseen for frontier workers?**

According to art. 9 of the Withdrawal Agreement, frontier workers are UK national who carry out an economic activity in accordance with Article 45 or 49 of the Treaty on the Functioning of the EU, in one or more States where they do not reside.

Starting from 1<sup>st</sup> January, 2021, these workers - upon presentation of suitable documentation proving that they carry out an economic activity in Italy in accordance with Article 45 or 49 of the Treaty on the Functioning of the EU since before 31<sup>st</sup> December 2020 - may request an electronic document, certifying their status, from the Police Headquarters of the province where their workplace is located. This document will be valid for five years.

# Vademecum

## **What happens in case of failure to register by 31<sup>st</sup> December 2020?**

The certificate stating that he/she is registered in the registry (anagrafe) by 31<sup>st</sup> December 2020 or the related self-certification are standard documents required to obtain the electronic residence document by the Police Headquarters of the province of residence.

However, UK nationals who are not yet registered in the registry by 31<sup>st</sup> December 2020, but who can prove, with suitable documentation showing their legal stay in the Italian territory on or before 31<sup>st</sup> December 2020 (e.g. employment contract, certificate of enrolment in a course of study) may in any case apply for the electronic residence document at the Police Headquarters of the province of residence.

## **What happens if the UK national changes residence before having obtained the electronic residence document?**

The change of residence does not prevent the UK national from obtaining the issue of the electronic residence document.

To exercise this right, the British citizen must go to the Police Headquarters of the province where he/she resides at the time of the request.

---

# Vademecum

**What happens if the UK national submits the application for registration by 31<sup>st</sup> December 2020, but the related process has not yet been completed?**

The UK national will have no problem since the registration starts from the date he/she submits the application to the Municipality, even if the related process were to be concluded, with a positive outcome, in 2021.



AOO: RMPAC1

Prof.: 0093492 del 29/12/2020 Uscita

uor: 400/C/div

Fasc: Archivio.Massimario.21.29.14

Cod. Amm. m\_it



1202000934920

INV. -

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERA

nr.2 allegati

Roma, data del protocollo

Oggetto: *Brexit* – Condizioni di attraversamento delle frontiere esterne da parte dei cittadini britannici a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza	
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DGIT – Unità per i Visti	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO P.S.	<u>ROMA</u>
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Il 31 dicembre 2020 cesserà il periodo di transizione previsto dall'Accordo di Recesso tra l'Unione Europea ed il Regno Unito ed i cittadini britannici saranno, a tutti gli effetti, cittadini di un Paese terzo, cessando quindi, nei loro confronti, l'applicazione del principio di libera circolazione delle persone derivante dallo status di appartenenti all'Unione Europea.

Sono fatte salve talune agevolazioni riconosciute ai c.d. "beneficiari dell'Accordo di Recesso", vale a dire ai cittadini britannici e loro familiari di qualsiasi nazionalità, già residenti in uno Stato UE prima del termine del citato periodo di transizione. In base all'art.18 dell'Accordo di Recesso, in favore di tale categoria di persone lo Stato membro ospitante potrà rilasciare uno specifico documento di soggiorno che ne attesti lo status<sup>1</sup>.

Al fine di armonizzare le condizioni di attraversamento delle frontiere esterne da parte dei cittadini britannici, ed in particolare dei "beneficiari dell'Accordo di Recesso", a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Commissione Europea ha adottato l'Allegato 42 al Manuale pratico delle guardie di frontiera "Linee guida sul trattamento dei beneficiari dell'Accordo di Recesso".

Per quanto sopra, atteso l'impatto sulle verifiche di frontiera in conseguenza del nuovo status giuridico dei cittadini britannici, si forniscono i seguenti elementi informativi.

<sup>1</sup> All'uopo gli Stati membri hanno aggiornato l'Allegato 22 del Manuale pratico delle guardie di frontiera.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

## **Ingressi per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni)**

La materia è disciplinata dal Regolamento UE n.592/2019 che, nel modificare il Regolamento UE 1806/2018, include il Regno Unito nell'Allegato II, relativo ai Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai 90 giorni per un periodo di 180, per motivi turismo, missione, affari, gara sportiva e studio.

Inoltre, a differenza di quanto previsto per i cittadini di tutti gli altri Paesi terzi esenti da obbligo di visto, indicati nel summenzionato Allegato II, il regime di esenzione visto per i cittadini britannici sarà applicabile a condizione di reciprocità (in virtù di una facoltà indicata dall'art.6 del citato Regolamento UE n.1806/2018) anche nel caso in cui questi ultimi giungano in Italia per attività lavorative remunerate per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al riguardo sono in corso di definizione le modalità attuative volte a disciplinare siffatta ipotesi di ingresso nel Territorio Nazionale.

Altre specifiche esenzioni dal visto riconosciute dall'Italia al Regno Unito, in base all'art.6 del citato Regolamento UE n.1806/2018, riguardano le seguenti categorie di viaggiatori:

- allievi di istituti scolastici, cittadini di un Paese terzo sottoposto a obbligo di visto, che risiedono nel Regno Unito, quando tali allievi partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo in Italia accompagnati da un insegnante dell'istituto;
- rifugiati e apolidi, residenti nel Regno Unito e in possesso di documento di viaggio rilasciato dalle autorità britanniche.

Il regime di esenzione visto non è invece applicabile alle seguenti categorie di cittadini britannici:

- British national overseas;
- British overseas territories citizens (BOTC), comprendenti Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del Sud e Sandwich australi, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caico, Isole Vergini britanniche, Territorio antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano;
- British overseas citizens (BOC);
- British protected persons (BPP);
- British subjects (BS).

## **Ingressi per soggiorni di lunga durata (superiori a 90 giorni)**

Per soggiorni di lungo periodo (più di 90 giorni) in Italia i cittadini britannici, a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno munirsi del relativo visto nazionale secondo i criteri ed i requisiti previsti per i cittadini di Paesi terzi dalla normativa italiana in materia di immigrazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERA

## Verifiche di frontiera nei confronti dei cittadini britannici

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici saranno assoggettati alle condizioni di ingresso previste dall'art.6 del Regolamento UE n.399/2016 e alle verifiche prescritte dal successivo art.8, ivi compresa l'intervista di frontiera.

I "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e i loro familiari non saranno sottoposti al controllo circa il motivo dell'ingresso ed il possesso dei mezzi di sussistenza per tutta la durata del soggiorno in Italia. A tal fine dovranno esibire il nuovo documento di soggiorno previsto dall'Accordo di Recesso o, in mancanza, dimostrare di aver richiesto detto documento (ad esempio esibendo la ricevuta della richiesta). Nel caso manchi anche la richiesta di rilascio del nuovo documento di soggiorno e l'interessato presenti documenti di tipo diverso, le guardie di frontiera potranno accettarli come prova del fatto che lo stesso sia un "beneficiario dell'Accordo di Recesso", purché la documentazione dimostri che l'interessato abbia esercitato il diritto alla libera circolazione in Italia prima del 31 dicembre 2020 e che continui a risiedervi. Nel contempo, le guardie di frontiera potranno porre domande pertinenti sul domicilio della persona e raccogliere le risposte come prova.

Analogamente non saranno sottoposti al controllo circa il motivo di ingresso e il possesso dei mezzi di sussistenza per tutta la durata del soggiorno in Italia, i cittadini britannici che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, conseguano un titolo di lungo soggiorno ai sensi della Direttiva CE n.109/2003 o derivino il diritto di residenza da disposizioni europee o dalla normativa nazionale (ad esempio, siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello uniforme previsto dal Regolamento CE 1030/2002).

## Utilizzo delle corsie presso i porti ed aeroporti

In quanto cittadini di Paese terzo, tutti i cittadini britannici, compresi i beneficiari dell'Accordo di Recesso, dovranno utilizzare le corsie "Tutti i passaporti" o "Visto non richiesto".

Si vorranno sensibilizzare, al riguardo, le Società di gestione e le Autorità marittime al fine di facilitare l'indirizzamento dei cittadini britannici verso tali corsie.

## Utilizzo degli e-gates presso gli aeroporti

L'Italia ha deciso di riconoscere a tutti i cittadini britannici la possibilità di utilizzare, in ingresso e uscita, gli e-gates riservati ai cittadini di taluni Paesi terzi esenti visto e a basso rischio migratorio.

Si applicheranno in ogni caso le stesse verifiche prescritte in ordine al controllo manuale presso le cabine, ivi comprese le interrogazioni nelle banche dati nazionali ed europee, l'intervista di frontiera, ad eccezione dei casi di esonero, nonché gli accertamenti relativi alla genuinità del passaporto che dovrà essere timbrato, salvo le deroghe di seguito enunciate.

Per quanto sopra, al fine di consentire l'utilizzo dei varchi automatici da parte dei cittadini britannici, si vorranno interessare le società di gestione per apporre il logo della bandiera del Regno Unito sulla cartellonistica all'uopo prevista, già riportante le bandiere degli altri Paesi terzi che godono di tale facilitazione, nonché per approntare i conseguenti aggiornamenti tecnici.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERA

## Timbratura dei passaporti dei cittadini britannici

Per i cittadini britannici che non rientrano tra i "beneficiari dell'Accordo di Recesso" si applicheranno le regole generali sulla timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi previste dall'art.11 del Regolamento UE n.399/2016 (Codice Frontiere Schengen).

La timbratura dei passaporti dei cittadini britannici "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e dei loro familiari è invece disciplinata dalle citate linee guida emanate dalla Commissione Europea ex Allegato 42 del Manuale pratico.

In generale è previsto che i passaporti dei cittadini britannici "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e loro familiari non debbano essere timbrati, qualora dimostrino tale status mediante il possesso del documento di soggiorno o dimostrino, con altri mezzi di prova, di aver esercitato il diritto alla libera circolazione prima del 31 dicembre 2020.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le guardie di frontiera dovranno osservare una procedura diversa a seconda che il cittadino britannico risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea che adotti uno schema costitutivo o in uno Stato membro che adotti uno schema dichiarativo in ordine al rilascio del documento di soggiorno previsto dall'Accordo di Recesso.

In proposito si ricorda che, oltre all'Italia, gli Stati membri che applicano un sistema dichiarativo sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

Gli Stati membri che applicano, invece, un sistema costitutivo sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Svezia e Ungheria.

Nel rinviare all'Allegato 42 al Manuale pratico per ogni ulteriore disposizione di dettaglio circa il trattamento riservato ai cittadini britannici ed, in particolare, ai "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e loro familiari, codesti Uffici vorranno partecipare il contenuto della presente nota a tutto il personale addetto alle verifiche di frontiera.

Codeste Zone vorranno procedere analogamente in relazione agli Uffici con attribuzioni di frontiera inclusi nelle rispettive aree di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE e. f. c. o.  
Bontempi  
*Bontempi*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERA

Roma, data del protocollo

Oggetto: *Brexit* – Condizioni di attraversamento delle frontiere esterne da parte dei cittadini britannici a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza	
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DGIT – Unità per i Visti	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO P.S.	<u>ROMA</u>
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Di seguito alla nota pari categoria ed oggetto dello scorso 29 dicembre, si rappresenta che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato che il regime di esenzione visto breve continuerà ad essere applicabile alle seguenti categorie di cittadini britannici:

- British national overseas;
- British overseas territories citizens (BOTC), comprendenti Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del Sud e Sandwich australi, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caico, Isole Vergini britanniche, Territorio antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano;
- British overseas citizens (BOC);
- British protected persons (BPP);
- British subjects (BS).

p. IL DIRETTORE CENTRALE a.p.c.o

Bocchicchi

RC/D'AP